

## COMMISSIONE II

## GIUSTIZIA

90.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELE MASTRANTUONO

## INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> (Discussione e rinvio):	
Di iniziativa popolare e dei senatori Pasquino ed altri; Pecchioli ed altri: Esclusione dal segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ( <i>Approvata in un testo unificato dal Senato</i> ) (5004) .....	3
Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i> .....	3, 5, 10
Alagna Egidio (PSI) .....	8
Guidetti Serra Bianca (DP) .....	7, 8
Nicotra Benedetto Vincenzo (DC), <i>Relatore</i> .....	3, 8
Rizzo Aldo (Sin. Ind.) .....	5
Vassalli Giuliano, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> .....	4, 8
<b>Sull'ordine dei lavori:</b>	
Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i> .....	4
Fracchia Bruno (PCI) .....	4

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,20.**

GAETANO VAIRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

**Discussione della proposta di legge di iniziativa popolare e dei senatori Pasquino ed altri; Pecchioli ed altri: Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per delitti di strage (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (5004).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa popolare e dei senatori Pasquino, Fiori, Nebbia e Onorato; Pecchioli, Tedesco Tatò, Imposimato, Taramelli, Tossi Brutti e Battello: « Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage », già approvata dal Senato, in un testo unificato, nella seduta antimeridiana del 26 luglio 1990.

L'onorevole Nicotra ha facoltà di svolgere la relazione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Il provvedimento al nostro esame compendia una proposta di iniziativa popolare ed alcune di iniziativa parlamentare; il testo approvato dal Senato, rispetto alle proposte iniziali, introduce due modifiche testuali: la prima è relativa all'articolo 204 del codice di procedura penale; la seconda riguarda l'arti-

colo 66, secondo comma delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

L'articolo 1 della proposta di legge interviene sull'articolo 204 del codice di procedura penale — disciplinante i casi di esclusione dell'opposizione del segreto — ed aggiunge alle ipotesi ivi previste quelle relativi ai delitti di strage di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale. Nel nuovo testo dell'articolo 204, pertanto, il segreto di Stato non è opponibile su fatti, notizie o documenti concernenti sia i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale (non elencati nell'articolo, ma che possono concordemente individuarsi nei reati previsti dagli articoli 270, 272-bis, 272, 280, 283, 284, 289-bis del codice penale, nonché in quelli di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 625 del 1979, convertito nella legge n. 15 del 1980, all'articolo 11 della legge n. 304 del 1982 ed agli articoli 21 e 29 della legge n. 110 del 1975), sia ai delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale.

L'articolo 2 del provvedimento interviene sui rapporti tra Presidente del Consiglio dei ministri ed autorità giudiziaria — regolati dall'articolo 66 del decreto legislativo n. 271 del 1989 — introducendo un obbligo di motivazione nell'atto di conferma dell'opposizione del segreto emesso dal Presidente del Consiglio.

La disciplina dettata dal nuovo testo dell'articolo 66 prevede di conseguenza che, comunicato da parte del magistrato procedente il provvedimento di rigetto dell'eccezione di segretezza (in quanto il magistrato medesimo abbia ritenuto trattarsi di reati previsti dall'articolo 204 del

codice di procedura penale), il Presidente del Consiglio, ove ritenga che gli atti sui quali è stato opposto il segreto non concernono il reato per cui si procede, possa confermare al giudice il segreto mediante atto motivato.

Onorevoli colleghi, è inutile che io mi dilunghi sulla importanza di questa legge, la cui esigenza è avvertita da tutti, come dimostrano l'iniziativa popolare e l'approvazione all'unanimità da parte del Senato. È indispensabile certamente introdurre una limitazione del segreto di Stato che però, nonostante l'allarme sociale e le preoccupazioni manifestate dall'opinione pubblica, non può non essere circoscritta ai reati commessi per finalità di terrorismo e per i delitti di strage. Altrimenti si finisce per abolire del tutto il segreto di Stato, andando ad incidere sull'intero ordinamento che lo consente, e non su elementi specifici, come invece fa il provvedimento al nostro esame.

Anticipando forse alcune richieste dell'opposizione, vorrei sottolineare come, in ogni caso, nel nostro impianto ordinamentale e costituzionale lo stesso Presidente del Consiglio, che conferma il segreto di Stato, è sottoposto al Parlamento attraverso le procedure previste dalla legge 24 ottobre 1987, n. 801, che disciplina il Comitato parlamentare per la sicurezza che, a sua volta, deve confermare a maggioranza la decisione del Presidente del Consiglio.

A parte questa considerazione generale, comunque, un'ulteriore estensione del divieto di opposizione del segreto di Stato non mi pare rispondere alle esigenze da tutti avvertite e per le quali siamo oggi chiamati a pronunciarci. Il relatore, pertanto, auspica una sollecita approvazione del provvedimento nel testo pervenuto dal Senato.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero aggiungere, a proposito dell'articolo 16 della legge n. 801 del 1977, che il Presidente del Consiglio non solo deve riferire al Comitato parlamen-

tare previsto dall'articolo 11 della stessa legge, ma è espressamente previsto che questo « qualora ritenga a maggioranza assoluta dei suoi componenti infondata l'opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche ».

### Sull'ordine dei lavori.

BRUNO FRACCHIA. Signor Presidente, nella copertina del provvedimento al nostro esame sono citati i disegni di legge da esso assorbiti: oltre a quello di iniziativa popolare, vi è il disegno di legge senatori Pasquino ed altri n. 135, e senatori Pasquino ed altri n. 1663.

Desidero far rilevare che i primi due progetti hanno un oggetto completamente diverso dal terzo, il quale introduce delle proposte di modifica della disciplina del segreto di Stato che incidono sulla sostanza della stessa legge n. 801. Certamente non possiamo porre qui rimedio al fatto che il Senato abbia deciso di considerarla comunque assorbita dall'approvazione delle prime due. Poiché, però, anche in questo ramo del Parlamento è stata presentata una proposta di legge, il cui primo firmatario è l'onorevole Zangheri, che riproduce il testo del disegno di legge Pecchioli, chiedo alla presidenza di precisare che tale proposta non può assolutamente considerarsi assorbita dall'eventuale approvazione del provvedimento al nostro esame, poiché tratta una materia completamente diversa.

PRESIDENTE. Poiché la discussione della proposta di legge al nostro esame non è abbinata alla proposta di legge Zangheri ed altri n. 3739 — peraltro assegnata alla I Commissione — in caso di approvazione non sorgerebbero problemi di assorbimento.

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**ALDO RIZZO.** Signor presidente, signor ministro, ho ascoltato con attenzione la relazione dell'onorevole Nicotra. Credo effettivamente che non si possa non riconoscere che la riforma approvata all'unanimità dal Senato rappresenti un significativo passo avanti nel senso di favorire al massimo la soluzione di processi riguardanti reati di strage o reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale. Il provvedimento al nostro esame, infatti, consentirà a molti giudici di raggiungere la verità facendo finalmente giustizia senza che l'opposizione del segreto di Stato possa ancora bloccare le legittime aspettative dei famigliari delle vittime e della comunità in generale.

L'esperienza del nostro paese ha posto in evidenza come, purtroppo, spesso l'opposizione del segreto di Stato abbia finito con il non consentire l'accertamento di gravi responsabilità. Il segreto di Stato, inoltre, ha consentito anche a funzionari ed ufficiali dello Stato spesse volte di dichiarare il falso tradendo i loro mandati, tradendo il rispetto della legalità e dei principi del nostro Stato democratico.

Ritengo che la riforma al nostro esame sia significativa proprio per il fatto che — ripeto — molte difficoltà fraposte sino ad oggi potranno essere superate. Devo, però, riconoscere che nel testo permangono ancora delle lacune assai significative. Per comprendere a fondo le norme che andiamo ad approvare, sarebbe opportuno, signor ministro, ricordare per un momento i principi normativi fondamentali che regolano la materia.

La legge n. 801 del 1977, che certamente ha rappresentato una fondamentale ed innovativa riforma, all'articolo 12, ul-

timo comma, prevede che: « In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale ». Un ulteriore passo in avanti è stato compiuto con la legge-delega per la riforma del codice di procedura penale che, al punto n. 70, prevede appunto una norma analoga. Del resto, lo stesso articolo 204 del nuovo codice di procedura penale, senz'altro conforme alla delega, precisa che: « Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale ».

Le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, all'articolo 66 in qualche modo, invece, tradiscono lo spirito dell'articolo 204 del codice di procedura penale, quindi il punto n. 70 della legge-delega, in quanto prevedono, in maniera surrettizia, una nuova disposizione del codice di procedura penale. L'articolo 204, signor ministro prescrive infatti che, se viene opposto il segreto, la notizia del reato è deferita dal giudice prima dell'esercizio dell'azione, su richiesta di parte. Del provvedimento che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri di sensi del dell'articolo 204, secondo comma. Ma tale disciplina deve essere posta in relazione alla norma di cui all'articolo 202, secondo comma, che pure disciplina il segreto di Stato, laddove si precisa che: « Se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma ». Il meccanismo di tale conferma certamente non era previsto, tant'è che l'articolo 204 non precisa che anche di tale circostanza debba essere informato il Presidente del Consiglio, ma si limita a prevedere che: « Del provvedimento che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ». Si tratta quindi, di mera informazione al fine di ottenere la conferma del segreto.

L'articolo 66 delle norme di attuazione, quindi, a mio avviso ha tradito lo spirito e la lettera della disposizione di cui all'articolo 204 del codice di procedura penale, in quanto è stata inserita una norma che, modificando interamente tale articolo 204, anche nei casi in cui si versi in ipotesi di fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale, prevede che ne debba essere informato il presidente del Consiglio e che quest'ultimo possa confermare il segreto mediante la procedura già prevista in via generale.

Se questa è la situazione, credo che il Parlamento debba riesaminare la disposizione contenuta nelle norme di attuazione, in quanto, in sostanza, l'articolo 66 finisce con il travalicare qualunque volontà della magistratura di far chiarezza su gravi fatti delittuosi commessi nel nostro paese.

Vero è, signor ministro, che nella riforma approvata dal Senato è previsto che il Presidente del Consiglio dei ministri, nel caso in cui intendesse confermare il segreto, sia tenuto ad emettere un atto motivato da comunicare al giudice, in base al quale può essere sollevato un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. Ma non posso che esprimere gravi riserve e perplessità su tale questione perché un conflitto di attribuzione dinanzi la Corte costituzionale — come è ben esplicitato anche nel parere della I Commissione — comporterebbe un equivoco soprattutto in riferimento ai poteri del giudice. Del resto lo stesso articolo 66, secondo comma, prevede che: « Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri conferma il segreto se ritiene che non ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo perché il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede ».

L'articolo 204, primo comma, del codice di procedura penale così recita:

« Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale ». In buona sostanza, il Presidente del Consiglio deve effettuare una valutazione della rilevanza dei fatti, delle notizie e dei documenti rispetto alle indagini in corso da parte dell'autorità giudiziaria; in tal modo si verrebbe a sostituire al giudice nel valutare la rilevanza degli elementi probatori rispetto all'accertamento della verità, in quanto la decisione attribuita al Presidente del Consiglio non si limita a stabilire se un dato meriti la copertura della segretezza, ma deve valutare la rilevanza dei fatti rispetto all'indagine.

Questa è un'attività che dovrebbe essere propria soltanto dell'autorità giudiziaria procedente; non riesco ad immaginare che possa essere trasferita al Presidente del Consiglio e nemmeno alla Corte costituzionale, che sarebbe chiamata a risolvere un eventuale conflitto di attribuzioni.

Pur ritenendo che questa riforma presenti certamente alcuni aspetti positivi, nella misura in cui viene incontro alle proposte contenute nel disegno di legge di iniziativa popolare, tuttavia se ne discosta in un punto fondamentale: la proposta originaria contiene una disposizione perentoria, escludendo l'opponibilità del segreto di Stato nei procedimenti penali riguardanti reati commessi per finalità di terrorismo o per il delitto di strage. Non è prevista alcuna procedura che consenta, in seguito ad una valutazione del Presidente del Consiglio dei ministri, la conferma della segretezza e che, in definitiva, dia la possibilità di bloccare le indagini della magistratura. Per correttezza, quindi, dobbiamo riconoscere che il testo approvato dal Senato accoglie solo in parte una giusta richiesta che proviene dall'iniziativa popolare.

Dovremmo approfittare di quest'occasione per cercare di regolare meglio l'intera materia, avendo ben presente che

molti processi per gravissimi fatti delittuosi negli ultimi anni si sono conclusi senza riuscire ad accertare la verità ed individuare responsabili proprio perché più volte è stato opposto il segreto di Stato. Mi chiedo, per esempio, se non sarebbe il caso di prevedere il divieto di opposizione del segreto di Stato anche per il delitto di omicidio. So che alcune proposte di legge ipotizzano estensioni anche più ampie, personalmente non credo sia il caso di operare una dilatazione eccessiva, ma non riesco ad immaginare per quale motivo si debba prevedere la non opponibilità del segreto di Stato per il reato di strage e non si debba prevederla per il delitto di omicidio, che mi appare non meno grave.

Ritengo poi che andrebbe abrogato l'articolo 2 del provvedimento al nostro esame, che disciplina in modo nuovo la normativa di cui all'articolo 66, secondo comma, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, poiché la norma in esso contenuta tradisce nella sostanza i principi stabiliti dalla legge delega e dallo stesso articolo 204 del codice di procedura penale. Quanto meno, andrebbe modificato quel secondo comma dell'articolo 66, stabilendo che il magistrato in ogni caso rimanga il *dominus* della valutazione della rilevanza del fatto rispetto alle indagini che esperisce.

Non riesco ad immaginare che in questa materia si possa dar luogo ad un conflitto di attribuzioni: nel caso in cui il Presidente del Consiglio, con atto motivato, dovesse confermare il segreto, dovremmo consentire al giudice, anche con provvedimento motivato, di superare le eccezioni della Presidenza del Consiglio e di procedere comunque all'acquisizione dei documenti o all'esame dei testimoni, poiché soltanto il giudice è in grado di valutare se fatti, notizie o documenti siano rilevanti ai fini dell'accertamento della verità e delle indagini che conduce. Qualunque altra strada, signor ministro, malgrado la buona volontà, rischia di

perpetuare un sistema che ha già prodotto danni gravissimi per la democrazia del nostro paese.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Mi limiterò ad alcune sintetiche osservazioni, premettendo che forse sarebbe opportuno avere il tempo di approfondire maggiormente la problematica al nostro esame.

Sicuramente mi sento di condividere le osservazioni del collega Rizzo. Mi sembra, infatti, che nel provvedimento vi sia una contraddizione di fondo laddove da un lato si rimette al giudice la decisione, dall'altro si rimette alla Presidenza del Consiglio la possibilità di confermare il segreto. In questo modo si ripropone il regime vigente fino a pochissimo tempo fa, che ha creato non pochi disagi.

Negli scorsi decenni ci siamo trovati più volte, nel corso delle vicende processuali, a chiedere che fosse rimosso il segreto di Stato per poter accertare meglio la verità. Per quanto ne so, negli ultimi venti anni non credo sia stata avanzata questa richiesta, se non raramente. Non so per quanti reati di questo tipo sia stato opposto il segreto, sicuramente si è trattato di vicende processuali minori. Mi dispiace che in questo momento non sia in aula il collega Violante, ma ritengo che vi siano state non più di una ventina di procedimenti per associazione sovversiva per i quali fu richiesta l'esclusione dal segreto di Stato che il Presidente del Consiglio, allora l'onorevole Andreotti, in genere invece confermò. Mi ricordo il processo delle schedature alla FIAT in occasione del quale sorse la necessità di chiedere nuovamente l'esclusione, ma l'onorevole Andreotti rispose che ciò non era possibile.

Ho portato questi esempi per fornire elementi utili per trarre delle conseguenze realistiche perché — ripeto — l'esclusione è stata concessa solo in limitate occasioni e per questioni di minore rilevanza, senz'altro non per reati di eversione o di terrorismo.

Per questi motivi mi chiedo quale sia la motivazione che spinge il Governo ad

adottare provvedimenti di questo genere auspicando un *iter* particolarmente veloce.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Non è stata una proposta del Governo, ma un disegno di legge d'iniziativa parlamentare approvato al Senato all'unanimità.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Sembra si voglia porre rimedio a situazioni non risolte dal 1969!

EGIDIO ALAGNA. Dal 1969 non si è potuto far niente a causa degli ostacoli che lei sta denunciando. È arrivato il momento di provvedere affinché vengano risolti tanti casi gravi.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Sono trent'anni che sostengo che non dovrebbe essere mai opposto il segreto di Stato!

Non comprendo per quale motivo nel giro di qualche giorno si debba giungere all'approvazione di un provvedimento che, andando ad incidere su procedimenti riguardanti reati di eversione e di terrorismo, non hanno tutta questa urgenza perché comunque essi dureranno ancora per molto.

Bisogna poi comprendere la natura di ciascuna strage. Mi chiedo, ad esempio, quale sia lo scopo delle bombe alla stazione di Bologna.

Signor ministro, ho l'impressione che questa discussione sia un pò come un tampone nei confronti dell'opinione pubblica per far vedere che abbiamo fatto qualcosa. Perché non ci occupiamo, ad esempio, dell'abrogazione del segreto di Stato nel campo del traffico degli stupefacenti quando vi sono fenomeni di illecita costituzione di società finanziarie? In questo senso concordo con le osservazioni avanzate dal collega Rizzo, laddove egli auspicava un provvedimento più organico anche in riferimento al nuovo codice di procedura penale ed, in particolare, alle funzioni attribuite al Presidente

del Consiglio dei ministri in ordine alla rilevanza del reato nel procedimento.

In conclusione, auspico che il provvedimento al nostro esame sia maggiormente approfondito al fine di vagliare con scrupolo le varie fattispecie giuridiche in materia di segreto di Stato.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Poiché gli onorevoli deputati tra breve saranno impegnati in votazioni in Assemblea, sarò brevissimo prendendo le mosse dalla domanda rivolta dall'onorevole Guidetti Serra per concludere con il problema posto dall'onorevole Rizzo.

Mi si chiedeva che cosa si proponesse il Governo con questo provvedimento. Rispondo che il Governo non si propone proprio niente! Vi è soltanto un atteggiamento favorevole nei confronti di un provvedimento di iniziativa popolare e parlamentare approvato all'unanimità dal Senato ed ora all'esame della Camera dei deputati. Si tratta di una riforma, proposta dal comitato di solidarietà con le vittime delle stragi, che si trascina sin dalla IX legislatura. Ricordo che domani ricorre il X anniversario della strage di Bologna e che il Senato, dopo un lungo esame, ha ritenuto di approvare un certo testo auspicato da tutte le forze politiche, dal senatore Maffioletti in modo particolare, e — ripeto — approvato alcuni giorni or sono dal Senato. Inoltre il presidente Spadolini questa mattina, in un articolo di stampa, invita la Camera dei deputati a fare presto.

Il contenuto del provvedimento — le cui linee il Governo accoglie — si articola esclusivamente nell'ambito dell'esclusione del segreto di Stato nei procedimenti penali, di fatti, notizie o documenti concernenti i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale. Oltre questo non si va. Del resto è prevista la specificazione della natura della strage (politica o comune).

Questo e nient'altro. L'obiettivo dell'estensione di questo divieto ai delitti di strage e di terrorismo è pienamente realizzato dal testo che ci è pervenuto dal Senato.



L'onorevole Rizzo (e altri probabilmente saranno d'accordo con lui) sostiene che non ci si dovrebbe limitare a questo, che era l'obiettivo iniziale, ma, viceversa, si dovrebbe rivedere tutta la disciplina processuale concernente il segreto di Stato attualmente vigente. Il Governo oggi non può essere favorevole a questa posizione; non si sente di mandare per aria un provvedimento caricato di particolari significati storici e politici (sappiamo bene che molti provvedimenti parlamentari sono caricati di tali significati) esclusivamente per realizzare una riforma processuale che potrebbe richiedere tempi molto lunghi.

Per quanto riguarda il merito delle osservazioni dell'onorevole Rizzo, ritengo non vi sia contrasto tra l'articolo 70 della legge delega e l'articolo 66 delle disposizioni di attuazione, che costituisce un'esplicazione della procedura prevista soltanto a metà nell'articolo 204 del codice di procedura penale, né mi pare che venga lesa in qualche modo l'autonomia del giudice.

L'articolo 66 attribuisce al Presidente del Consiglio solo la possibilità di dare una conferma del segreto, e proprio perché si voleva dare priorità alla responsabilità del giudice si è introdotto l'obbligo dell'atto motivato. Vi sono ampie garanzie per il giudice, poiché è lui a stabilire la natura del reato, sulla quale il Presidente del Consiglio non ha alcuna possibilità di sindacare, né di opporre il segreto di Stato come tale; ha soltanto la possibilità — questa è la conquista della legge — di far presente al giudice che le notizie richieste non hanno attinenza con i fatti per i quali si procede. Ciò è in perfetta coerenza con il dettato della legge delega e con tutti i principi dell'ordinamento.

In sostanza, vi sono tre possibilità. Il Presidente del Consiglio può non dare risposta alla richiesta del giudice, il quale può procedere liberamente; oppure il giudice può riconoscere la fondatezza del rilievo del Presidente del Consiglio circa l'inutilità dell'atto richiesto ai fini dell'accertamento della verità, oppure infine che

il giudice non condivide la decisione del Presidente del Consiglio e quindi, ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione, sollevi conflitto di attribuzione dinanzi la Corte Costituzionale, la quale — secondo la « procedura Saja » — lo risolverà sicuramente in tempi rapidissimi. Mi sembra che la priorità assoluta del giudice anche nei confronti della Corte Costituzionale, come vorrebbe l'onorevole Rizzo, costituirebbe forse un fatto eccessivo.

D'altra parte, il diritto del potere politico di mettere in evidenza la non essenzialità di una notizia ai fini di un'indagine, non decidendo in via definitiva, mi pare sia considerato pacifico in dottrina. Naturalmente tutto si può modificare; si può approvare una nuova disciplina del segreto di Stato che lo estenda ad altri delitti o che lo abolisca del tutto, come ha proposto l'onorevole Guidetti Serra; si può anche sovvertire completamente un sistema processuale che a me pare logico. Vorrei, però, ricordare agli onorevoli colleghi che tale sistema è stato vagliato dalla Commissione parlamentare dei quaranta per valutarne la conformità alla legge delega e che è stato esaminato anche da una commissione ministeriale appositamente nominata.

Prima di mandare all'aria questa costruzione, proprio nel momento in cui si vogliono estendere le norme processuali già esistenti ai delitti di strage e di terrorismo, il Governo ritiene opportuno riflettere a lungo. Si riserva di valutare nel modo più attento le possibili riforme future, ma allo stato attuale ritiene che l'estensione del divieto di posizione del segreto di Stato ai reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ed ai delitti di strage costituisca l'obiettivo che si voleva conseguire.

Se, invece, intendiamo rivedere complessivamente la questione ed estendere tale disciplina indefinitamente, l'opinione pubblica e il comitato di solidarietà con le vittime delle stragi si riterranno paghi del fatto che almeno uno dei rami del Parlamento abbia accolto le loro richieste, mentre l'altro ha ritenuto opportuna

una meditazione più profonda in vista di una riforma più generale.

Per quanto mi riguarda, desidero ricordare che siamo già verso il termine della X legislatura e che la problematica in questione suscitò già molte polemiche per il fatto che nella IX legislatura non si riuscì a darle la soluzione che tutti speravano.

PRESIDENTE. Concordo con l'opportunità politica espressa dal ministro, e sottolineata dall'appello del presidente del Senato, senatore Spadolini, di approvare il provvedimento prima della chiusura estiva dei lavori parlamentari, per dare un segnale positivo della volontà del Parlamento in occasione della ricorrenza del decimo anniversario della strage di Bologna. Comunico, tuttavia, che la mancata espressione del prescritto parere da parte della I Commissione impedisce per

il momento il passaggio alla discussione degli articoli. Auspicando una rapida espressione di tale parere, per la quale mi preoccuperò di sollecitare il presidente della I Commissione, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10,25.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI*

**DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

**DOTT. PAOLO DE STEFANO**

---

*Licenziato per la composizione, e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 24 settembre 1990.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO